

STATUTO

PREAMBOLO

La Fondazione 'Domenico ed Antonia Siniscalco Ceci' con sede in Foggia trae origine dalle disposizioni testamentarie della signora Antonia De Vargas Machuca vedova di Domenicantonio Siniscalco e della Signora Anna Maria Ceci vedova di Baldassarre Siniscalco, rispettivamente dell'8 settembre 1934 e del 26 marzo 1937, le quali nominarono eredi universali gli Ospedali Riuniti di Foggia che istituirono la Fondazione.

La Fondazione è stata eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 1487 del 9 novembre 1956 e riconosciuta e riconosciuta con D.A.R.S.S. n. 491 dell'1-7 dicembre 1984 quale Istituzione Pubblica di Beneficenza che esercita la propria attività nell'ambito del capoluogo della Provincia di Foggia.

A seguito della emanazione della Legge Regione Puglia 30 settembre 2004 n. 15, il Commissario Straordinario, nominato con Decreto dell'Assessore ai Servizi Sociali in data 13 marzo 1997 n. 41, ha deliberato la trasformazione dell'IPAB, ricorrendone tutti i presupposti previsti dalla legge, in Persona Giuridica di Diritto Privato con la forma della Fondazione di Partecipazione (Delibera n. 18),

assumendo la denominazione "FONDAZIONE SINISCALCO CECI - EMMAUS - O.N.L.U.S."

Il presente Statuto costituisce esecuzione di questa deliberazione.

La "Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus O.N.L.U.S." subentra senza soluzione di continuità in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dalla ex IPAB 'Domenico ed Antonia Siniscalco Ceci' dalla cui trasformazione a norma di legge trae origine.

L'Associazione Comunità sulla strada di Emmaus è socio fondatore per l'apporto patrimoniale costruito sui terreni della Fondazione 'Domenico ed Antonia Siniscalco Ceci' e per la capacità gestionale pluriennale dei servizi socio-assistenziali del suo lungo curriculum.

Il primo Presidente è stato il salesiano don Michele De Paolis.

ARTICOLO 1) Costituzione e sede

E' costituita la "Fondazione Siniscalco Ceci - Emmaus - O.N.L.U.S."

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, opera senza fini di lucro con autonomia statutaria e gestionale, persegue scopi di utilità sociale, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore [CTS] e dal codice civile, alle relative disposizioni di attuazione dello stesso e alle altre norme di legge in quanto applicabili.

Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del d. lgs. 17/2017, la Fondazione, senza soluzione di continuità, assumerà la denominazione "Fondazione Siniscalco Ceci Emmaus - ETS".

La Fondazione ha sede legale in Foggia, Via Manfredonia km. 2+100.

Con apposita delibera, il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie nell'ambito della Regione Puglia.



Handwritten signature: Rita Seller

Il presente Statuto disciplina finalità, obiettivi e attività della Fondazione in armonia e nel rispetto delle originarie volontà e finalità istituzionali contenute nelle Tavole di Fondazione della Fondazione Domenico ed Antonia Siniscalco Ceci.

Le finalità della Fondazione si esplicano prevalentemente nell'ambito della Regione Puglia.

ARTICOLO 2) Scopi

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale, favorendo il recupero e il reinserimento sociale di persone in difficoltà che vivono in situazioni di disagio, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e della salute, promuovendo, tra gli altri, interventi personalizzati.

ARTICOLO 3) Attività

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017

In particolare la Fondazione svolge attività e interventi nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; agricoltura sociale; beneficenza; formazione; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, tutela dei diritti civili.

In particolare, attività e interventi sono rivolti a favore di:

- a) minori, i quali sono destinatari di interventi socio assistenziali, ivi compresi quelli relativi alle problematiche della neuropsichiatria infantile;
- b) persone con disabilità psicofisiche e motorie;
- c) persone affette da AIDS;
- d) persone con problematiche psico-sociali, di tossicodipendenza e altre dipendenze;
- e) gestanti e madri con figli minori a carico, in particolare vittime di violenza e di tratta;
- f) immigrati e loro famiglie.

Al fine di realizzare gli scopi statuari, tra l'altro, la Fondazione potrà:

- gestire strutture a supporto della assistenza socio-sanitaria dei soggetti meno abbienti;
- svolgere attività in ambito agricolo che favoriscano l'inserimento lavorativo di persone con disabilità e svantaggiate;
- realizzare attività inerenti alla agricoltura sociale;
- dare risposte educative alle varie forme di disagio adolescenziale e giovanile, specialmente con riguardo a fasce di popolazione più emarginate;
- favorire la partecipazione alla vita del territorio, promuovendo forme di cittadinanza attiva e responsabile;
- sviluppare sinergie e collaborazioni ovvero partecipare ad altri enti e/o società, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

La Fondazione può svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del CTS e, pertanto, secondarie e strumentali rispetto a quelle di

interesse generale, purchè compatibili con la sua natura di Fondazione e gli scopi della medesima secondo i criteri e i limiti definiti dalle apposite leggi. Le attività diverse sono dettagliatamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con propria delibera.

La Fondazione può, inoltre, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e in linea con le disposizioni di legge applicabili. Per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione strumentale la Fondazione potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o a lungo termine, e la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati;
- b) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri
- d) concludere contratti, convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici, organismi associativi e altri soggetti giuridici nel proprio settore di attività o ad esso connesso o strumentale;
- e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

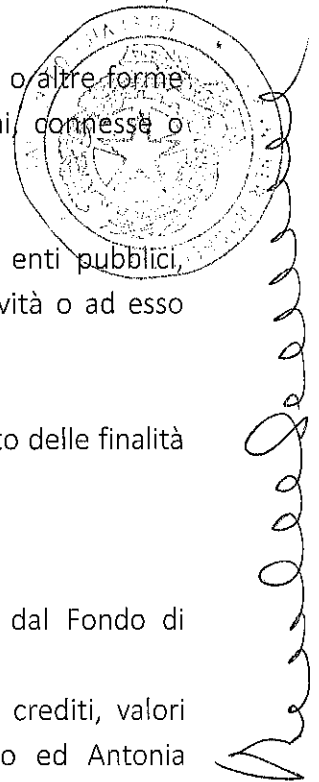
ARTICOLO 4) Patrimonio - Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione

Il patrimonio della Fondazione è formato dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

Il Fondo di Dotazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, crediti, valori materiali ed immateriali già appartenenti alla 'Fondazione Domenico ed Antonia Siniscalco-Ceci'.

Il Fondo di Dotazione è altresì costituito:

- da beni mobili, immobili, crediti, valori materiali ed immateriali, complessi di organizzazioni, competenze e professionalità nel campo sociale e altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, conferiti dal Fondatore e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili crediti, valori materiali ed immateriali che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
- dalle elargizioni di enti o privati espressamente destinati a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;



Handwritten signature

da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali e altri enti pubblici.

Il Fondo di Dotazione nel rispetto delle Tavole di Fondazione e del presente Statuto è destinato alla realizzazione degli scopi istituzionali.

ARTICOLO 5) Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività, ivi comprese quelle agricole, della Fondazione medesima;

da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie non espressamente destinate al Fondo di Dotazione;

da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali e altri enti pubblici, da privati;

dai contributi in qualsiasi forma concessi dai soci;

dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

E' fatto divieto di distribuire con qualsiasi forma, anche indiretta, utili o avanzi di gestione nonché patrimonio o capitali durante la vita della Fondazione, fatto salvo quanto stabilito nel presente Statuto in caso di estinzione.

ARTICOLO 6) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo; entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale di quello decorso.

Il bilancio è costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazioni in ossequio alle norme che regolano la materia.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore.

ARTICOLO 7) Soci

I soci della Fondazione sono

- Soci Fondatori;
- Soci Partecipanti;
- Soci Sostenitori.

L'Associazione Comunità sulla Strada di Emmaus è socio fondatore

ARTICOLO 8) Soci Partecipanti

Sono Partecipanti i soggetti pubblici e/o privati, anche di nazionalità o con sede estera, che si impegnano a versare un contributo non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) in denaro, beni mobili o immobili al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione e € 20.000,00 (ventimila/00) in denaro quale contributo annuale anche destinato a progetti specifici.

E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di rivedere in ogni momento i predetti importi.

I Partecipanti si impegnano a rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti emanati e sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

I Partecipanti saranno considerati decaduti qualora non versino per due annualità consecutive il contributo annuale.

ARTICOLO 9) Soci Sostenitori

Sono Sostenitori i soggetti pubblici e/o privati, anche di nazionalità o con sede estera, che si impegnano a contribuire alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e secondo quanto stabilito, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali o immateriali.

I Sostenitori possono destinare il proprio contributo a specifici progetti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I Sostenitori si impegnano a rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti emanati e sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

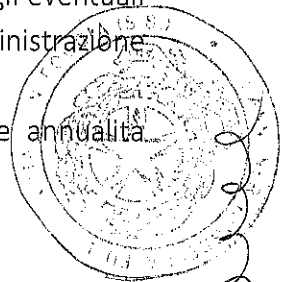
I Sostenitori mantengono le proprie prerogative finchè versano regolarmente il contributo secondo quanto stabilito.

ARTICOLO 10) Organi

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci Fondatori e Partecipanti;
- l'Assemblea dei Soci Partecipanti;
- l'Assemblea dei Soci Sostenitori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di controllo;
- l'Organismo di Vigilanza (ove nominato).

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in



Handwritten signature in cursive script.

Handwritten signature in cursive script.

ragione dell'incarico.

ARTICOLO 11) Assemblea dei Soci Fondatore e Partecipanti

L'Assemblea provvede:

- a indicare le linee direttive e progettuali della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente Statuto;
- a eleggere l'Organo di controllo su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- a eventualmente eleggere l'Organismo di Vigilanza su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- ad esprimere parere sul bilancio preventivo e consuntivo;
- a deliberare eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- a deliberare sulla trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- a deliberare sulla proposta di estinzione e di destinazione del patrimonio.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno.

E' convocata dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa, secondo le esigenze stabilite nel presente Statuto, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione e con preavviso non inferiore a otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'adunanza in prima e in seconda convocazione

L'Assemblea può svolgersi anche attraverso mezzi telematici, di telecomunicazione e/o videoconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la possibilità della loro partecipazione e della loro libera espressione, l'esercizio del diritto di voto, anche per via elettronica, telematica e/o per corrispondenza scritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione che nomina, di volta in volta, un Segretario dell'adunanza che può anche essere persona fisica non rappresentante di un socio.

L'Assemblea si riunisce validamente

in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci

in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti

e delibera a maggioranza dei presenti

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza all'uopo nominato.

ARTICOLO 12) Assemblee dei Soci Partecipanti e dei Soci Sostenitori

L'Assemblea dei soci Partecipanti provvede ad eleggere un componente nel Consiglio di Amministrazione o due componenti se non vi sono Sostenitori.

L'Assemblea dei Sostenitori provvede ad eleggere un componente nel Consiglio di Amministrazione o due componenti se non vi sono Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti e l'Assemblea dei Sostenitori si riuniscono al solo scopo di nominare i componenti nel Consiglio di Amministrazione.

Sono convocate dal Presidente della Fondazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano a maggioranza dei presenti.

Le Assemblee sono convocate con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione e con preavviso non inferiore a otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'adunanza in prima e in seconda convocazione.

Le Assemblee possono svolgersi anche attraverso mezzi telematici, di telecomunicazione e/o videoconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la possibilità della loro partecipazione e della loro libera espressione, l'esercizio del diritto di voto, anche per via elettronica, telematica e/o per corrispondenza scritta.

L'Assemblea sceglie di volta in volta chi la presiede e un Segretario dell'adunanza tra le persone fisiche presenti, i quali sottoscrivono il verbale delle deliberazioni.

ARTICOLO 13) Organo di Amministrazione

L'organo di Amministrazione è composto da un Consiglio di sette membri.

In caso di presenza di altri soci, il Fondatore provvede alla nomina di cinque membri.

In assenza di altri soci, il Fondatore nomina tutti i membri del Consiglio.

Il Consiglio elegge Presidente della Fondazione uno dei Consiglieri designati dal Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque esercizi e si considera decaduto all'approvazione del bilancio del quinto anno successivo alla nomina.

Salvo revoca in qualsiasi momento ovvero dimissioni, i Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Amministrazione.

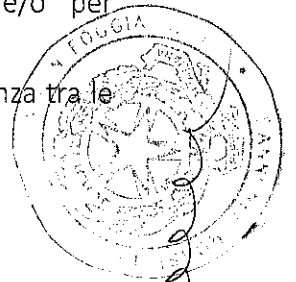
Qualora venga a mancare per qualsiasi ragione un Consigliere, il Presidente della Fondazione o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente della Fondazione ne promuove tempestivamente la sostituzione.

Alla nomina o elezione è tenuto, entro trenta giorni, il Socio o l'Assemblea in relazione al Consigliere da sostituire.

Il Consigliere nominato rimane in carica per la restante durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Qualora chi abbia il potere di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione e il Consigliere rimarrà in carica per la restante durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe ad uno o più Consiglieri, nei limiti individuati con propria deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire delega specifica per il compimento di singoli atti a Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire delega specifica a soggetti esterni, qualificati e esperti in relazione all'attività richiesta, a cui può anche conferire la qualifica di Direttore e revocarla.

Provvede, inoltre, a:

- elegge tra i Consiglieri il Vice Presidente della Fondazione;
- proporre la nomina dei componenti dell'Organo di controllo e determinarne il compenso;
- proporre la nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e determinarne il compenso;
- predisporre il bilancio preventivo che approva, previo parere dell'Assemblea dei Fondatore e Partecipanti: ove il Consiglio di Amministrazione intenda discostarsi dal parere pervenuto, deve deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- predisporre il bilancio consuntivo che approva, previo parere dell'Assemblea dei Fondatore e Partecipanti: ove il Consiglio di Amministrazione intenda discostarsi dal parere pervenuto, deve deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- determinare annualmente forma e importo del contributo a carico dei Soci;
- approvare eventuali Regolamenti della Fondazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- proporre all'Assemblea dei Fondatore e Partecipanti modifiche statutarie
- proporre all'Assemblea dei Fondatore e Partecipanti la trasformazione, la fusione e la scissione l'estinzione della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.
- in generale, a svolgere tutti gli atti gestori necessari alla Fondazione.

ARTICOLO 14) Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre Consiglieri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione e con preavviso non inferiore a otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità e con preavviso non inferiore a 24 ore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'adunanza.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno.

Le adunanze del Consiglio possono svolgersi anche attraverso mezzi telematici, di telecomunicazione e/o videoconferenza che garantiscano l'identificazione dei

partecipanti, la possibilità della loro partecipazione e della loro libera espressione, l'esercizio del diritto di voto, anche per via elettronica, telematica e/o per corrispondenza scritta.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità dirime il voto del Presidente della Fondazione.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza all'uopo nominato.

ARTICOLO 15) Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, contabile e/o giurisdizionale, potendo nominare avvocati e procuratori.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

ARTICOLO 16) Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei Soci Fondatore e Partecipanti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e può essere in composizione monocratica ovvero collegiale.

In quest'ultimo caso, esso è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente.

In caso di composizione collegiale, possono essere eletti componenti supplenti di quelli effettivi.

Il componente dell'Organo monocratico deve essere eletto tra gli iscritti al Registro dei Revisori di cui al d. lgs. 39/2010.

In assenza di espresso incarico a soggetto esterno, all'Organo di controllo è affidata la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo collegiale devono essere eletti secondo quanto disciplinato dall'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

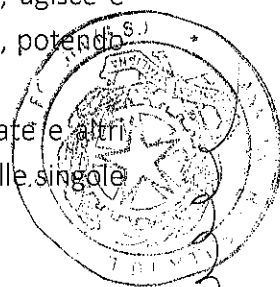
L'Organo di controllo vigila sulla gestione della Fondazione, in particolare sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'Organo di controllo si considera decaduto all'approvazione del bilancio del terzo anno di esercizio successivo alla elezione.

L'Organo di controllo è convocato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, l'Organo di controllo si coordina con l'Organismo di Vigilanza di cui al presente Statuto.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ARTICOLO 17) Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è eventualmente eletto dall'Assemblea dei Soci Fondatore e Partecipanti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ed è composto da uno a tre componenti.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di verificare:

- l'effettività e l'osservanza del Modello 231 da parte di coloro cui inerisca;
- l'efficacia e adeguatezza del Modello 231 in relazione alla struttura organizzativa ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- l'opportunità di aggiornamento del Modello 231, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, mutate condizioni aziendali e/o normative;
- l'adeguatezza, applicazione e efficacia del sistema sanzionatorio.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere rieletti.

ARTICOLO 18) Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, l'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone l'eventuale compenso.

I beni eventualmente affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

L'Assemblea dei Fondatori e Partecipanti delibera la destinazione del patrimonio residuo ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19) Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di Fondazioni

Rita Scodato
[Signature]

